



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano

Disciplinare di gara



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO, IN MODALITÀ ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DEGLI INTERVENTI EDILI SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 107 COMMA 3 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 e SS.MM.II.



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano

DISCIPLINARE DI GARA	4
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILI SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI IN MODALITÀ ACCORDO QUADRO	4
PREMESSE	4
1. . PIATTAFORMA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PIATTAFORMA)	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.1. CHIARIMENTI	7
2.2. COMUNICAZIONI	8
3. . OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 CATEGORIE DEI LAVORI	9
3.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	10
3.3 DURATA	10
3.4 MODALITÀ DI ESECUZIONE	10
3.5 REVISIONE PREZZI	10
3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. . REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. . REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE.....	13
6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. . AVVALIMENTO	15
8. . SUBAPPALTO	16
9. . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	26
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	26
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	27
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	27
16. OFFERTA ECONOMICA	29



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	30
18.1 INVERSIONE PROCEDIMENTALE	31
18.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
20. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO	32
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
22. CODICE DI COMPORTAMENTO	34
23. ACCESSO AGLI ATTI	34
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILI SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI IN MODALITÀ ACCORDO QUADRO

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. 431 del 18/02/2026 della Stazione Unica Appaltante Monza-Brianza e Città Metropolitana di Milano (in seguito: SUA), è stato stabilito di affidare i lavori di manutenzione edile sugli immobili della Provincia di Monza e della Brianza periodo 2026-2030 in modalità accordo quadro con un solo operatore economico, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ed inversione procedimentale, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia di cui al DM 24/11/2025 (pubblicato in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025) di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, richiamati espressamente nella documentazione tecnica di progetto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica “Acquisti Telematici” di DigitalPA S.r.l. (in seguito: Piattaforma) accessibile al seguente indirizzo: <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La Stazione Unica Appaltante ha deciso di ricorrere alla procedura di gara aperta, pur essendo di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 71 del Codice, con applicazione dell’inversione procedimentale prevista dall’art. 107 comma 3 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Trattandosi di contratto di accordo quadro di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, **che non presenta un interesse transfrontaliero certo**, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice, è il prezzo più basso.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando.

Luogo di svolgimento del servizio: Provincia di Monza e della Brianza [codice NUTS ITC4D].

CIG BA74EA69C3.

CUI L94616010156202600028

Codice ATECO 43 “*Lavori di costruzione specializzati*”.

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 Ing. Salvatore Gucciardo – Servizio innovazione e manutenzione del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza – e-mail: s.gucciardo@provincia.mb.it.

Responsabile Unico del Progetto (RUP) della SUA ai sensi dell’art. 15, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 è il Direttore della SUA: Dott.ssa Maria Luccarelli – e-mail: ufficio.unico@suamilanomonza.it.

Responsabile di fase della SUA è il Responsabile del Servizio “Progettazione e affidamento appalti e concessioni della Provincia MB e dei Comuni aderenti”: dott.ssa Alessia Guzzi – e-mail: ufficio.unico@suamilanomonza.it



1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PIATTAFORMA)

Per poter presentare offerta, i concorrenti dovranno registrarsi in Piattaforma telematica “Acquisti Telematici” di DigitalPA S.r.l.: <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/>

La registrazione è del tutto gratuita.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria, senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (e-mail e password) a mezzo delle quali verrà identificato dal Sistema.

L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e la presentazione dell'offerta, si obbliga a confermare la validità dell'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'operatore medesimo; ogni azione da questi compiuta in Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma; non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea, a mezzo PEC o mediante qualsiasi altra modalità.

L'utilizzo della PIATTAFORMA comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PIATTAFORMA.

L'utilizzo della PIATTAFORMA avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PIATTAFORMA;
- utilizzo della PIATTAFORMA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato (disponibili nella sezione GUIDE Center → Manuali-Guide).

In caso di mancato funzionamento della PIATTAFORMA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PIATTAFORMA e sul sito internet della stazione appaltante [Bandi SUA](#) unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PIATTAFORMA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PIATTAFORMA è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PIATTAFORMA è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PIATTAFORMA. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PIATTAFORMA;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma di gestione Albo fornitori e Gare telematiche.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.



In caso di eventuali malfunzionamenti della PAD è possibile richiedere assistenza accedendo alla sezione dedicata tramite la voce “Supporto” e cliccando su “Assistenza tecnica”. Sarà così possibile aprire un ticket specifico. Per l’utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Inoltre, in PAD sarà sempre possibile consultare i manuali che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale accordo quadro;
- d) schema di accordo quadro;
- e) schema del contratto attuativo;
- f) progetto dei lavori, costituito dai seguenti allegati:
 - Elenco elaborati;
 - Relazione illustrativa;
 - Relazione CAM;
 - PSC;
 - Stima dei costi della sicurezza;
 - Stima dei costi della manodopera;
 - Determinazione dei Prezzi;
- g) verbale di validazione prot. prov.le n. 7106/2026 e la determinazione dirigenziale R.G. n. 373 del 12-02-2026 di presa d’atto del verbale di validazione;
- g) domanda di partecipazione;
- h) documento di gara unico europeo;
- i) modello “*Offerta manodopera e sicurezza*”;
- j) modello “*Giustificativo offerta economica*”;
- k) modulo dichiarazione “*Titolare Effettivo*”;
- l) modulo dichiarazione “*Standard minimi sociali*”;
- m) modulo “*Dichiarazione di equivalenza delle tutele*”;
- n) istruzioni operative per accedere alla PIATTAFORMA e regole tecniche per l’utilizzo della stessa <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/manuali>;
- o) Codice di Comportamento della Provincia di Monza e della Brianza;
- p) Patto di Integrità di Regione Lombardia.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCN ed è consultabile al seguente indirizzo: [ANAC | Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale](#), nonché sui seguenti siti internet:

- Provincia di Monza e della Brianza: <http://www.provincia.mb.it>;
- Piattaforma telematica “*Acquisti Telematici*” di DigitalPA S.r.l.: <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/>

2.1. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte per mezzo della funzionalità “*Invia quesito*”, presente nella sezione “*Dettagli*” della procedura, previa registrazione alla PIATTAFORMA stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle risposte in forma anonima nella sezione “Dettagli – Chiarimenti” presente in corrispondenza della procedura di gara pubblicata e sul sito istituzionale [Bandi SUA](#). La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.2. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PIATTAFORMA e, per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PIATTAFORMA, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché la natura stessa della manutenzione straordinaria degli stabili provinciali che non consente di individuare preventivamente i singoli edifici o l'esatta entità degli interventi. Una suddivisione in lotti risulterebbe eccessivamente rigida e artificiosa, pregiudicando la flessibilità operativa propria dell'Accordo Quadro e l'ottimizzazione dei processi di monitoraggio. Inoltre, la gestione non frazionata garantisce un unico centro di responsabilità per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) — aspetto di primaria importanza per i plessi scolastici — assicurando al contempo standard qualitativi omogenei e un coordinamento più efficace da parte della Stazione Appaltante. Tale modalità è stata ritenuta l’unica idonea a garantire il miglior rapporto costi-benefici e la sicurezza del patrimonio provinciale.

Tabella 1

n.	Descrizione lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lavori di manutenzione edile sugli immobili della Provincia di Monza e della Brianza periodo 2026-2030.	45454000-4 “Lavori di Ristrutturazione”	43.	P	€ 4.000.000,00
A) Importo a base di gara					€ 3.900.000,00
B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso					€ 100.000,00
A) + B) Importo complessivo					€ 4.000.000,00

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e Brianza ha stimato pari ad **€ 1.872.000,00**.



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato agli elenchi prezzo posti a base di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati dal Settore della Provincia di Monza e Brianza), al netto di Iva e di costi della sicurezza.

Verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta con più di 5 cifre decimali, la SUA opererà un troncamento, senza arrotondare, direttamente sulla Piattaforma.

I Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'accordo quadro risultano essere:

- CCNL F012 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative";
- CCNL F015 "Contratto Collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini";
- CCNL F018 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini", secondo quanto dettagliato nella Tabella sottostante.

I lavori verranno affidati entro l'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'accordo quadro è finanziato in parte con fondi propri della Provincia di Monza e della Brianza.

3.1 CATEGORIE DEI LAVORI

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all'importo dei lavori comprensivi di costi alla sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto.

Lavorazione	Cat.	Cl.	Qualificazione SOA obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	%	Costo della Manodopera ripartito per Categoria Lavori	CCNL Da applicarsi	Prevalente o scorporabile	Avalimento	Subappaltabile ¹
Edifici civili ed industriali	OG1	IVbis	SI	4.000.000,00	100%	€ 1.872.000,00	CCNL F012, F015, F018	Prevalente	SI	Si rimanda al paragrafo "8. Subappalto" del presente Disciplinare di gara.
TOTALE				€ 4.000.000,00	100%	€ 1.872.000,00				



3.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore all'avvio dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo e pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattualizzato dello stesso attuativo, come previsto dal CSA.

3.3 DURATA

La durata dell'accordo quadro complessiva dell'accordo quadro è di 48 mesi (quarantotto mesi), decorrenti dalla data di stipula del contratto o fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto, come indicato nel CSA.

Per durata dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli contratti attuativi. L'Accordo potrà, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, qualora si raggiunga il limite di affidamento complessivo dei contratti attuativi.

3.4 MODALITA' DI ESECUZIONE

Il contratto è stipulato *"a misura"*, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti sulla base dei prezzi riportati nei seguenti Prezzari:

- Prezzario regionale della Lombardia vigente;
- Listini DEI vigenti;
- Listini Camera di Milano Monza Brianza Lodi vigenti
- Nuove analisi dei costi.

3.5 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura del 90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici

- per i costi della manodopera: Indice delle retribuzioni contrattuali orarie,
- per i costi dei materiali: Indici sintetici dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale,

in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale allegati al presente disciplinare.

Il valore dell'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo dell'accordo quadro.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante. La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante: ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non prevista.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

Possesso di idonea qualificazione SOA, in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del Codice, per la categoria **OG1 cl. IV-bis (o superiore)**.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.



NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione da parte della Provincia di Monza e della Brianza, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale



Il requisito relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere posseduti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d):

- b) per gli appalti che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per gli appalti che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:



- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, anche misto.

Il contratto di avalimento, anche misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **10** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (subappalto consentito entro il limite massimo del 49,99%).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119, comma 17, del Codice, le prestazioni e le lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro, anche se subappaltate dall'aggiudicatario principale, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. È pertanto fatto esplicito divieto di subappalto "a cascata".

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 4 dell'9All. II.3 del D.Lgs. 36/2023, considerata la natura dell'appalto oggetto di



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano

affidamento, e che nel settore edile il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati, la stazione appaltante non prevede l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% dell'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Inoltre, il concorrente

- dichiara il possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Oppure/e, in caso di subappalto

- dichiara l'impegno ad individuare imprese, in esecuzione, in possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Il Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza, prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

Inoltre l'Appaltatore, come previsto dal CSA, si impegna a dotarsi e a dotare tutti i lavoratori impiegati nei cantieri di appalto/subappalto del badge digitale di riconoscimento previsto dal Decreto-legge 159/2025, nonché a collaborare con la Stazione Appaltante e il Direttore dei lavori per l'adempimento dei relativi obblighi entro le tempistiche che saranno stabilite dai decreti attuativi.

9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

Non ricorre la fattispecie.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo dell'accordo quadro ai sensi dell'articolo 53 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 40.000,00**,



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano

costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La stazione appaltante richiede la garanzia provvisoria in considerazione della tipologia e specificità della procedura, in quanto ricorre la particolare esigenza di ricercare operatori economici di comprovata solidità nonché per la natura dei lavori la cui esecuzione deve essere affidata a operatori specializzati.

Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 (sottosoglia) alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a "Provincia di Monza e della Brianza", presso Banca Popolare di Sondrio - IBAN DEPOSITO CAUZIONALE IT80 E 05696 20400 000009300X27, indicato sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione "Amministrazione Trasparente", seguendo le istruzioni previste per «Versamento depositi cauzionali eseguiti da Imprese» visibili al seguente link:

https://www.provincia.mb.it/conosci_provincia/amministrazionetrasparente_foia2016/pagamenti/iban/.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.



L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante "Provincia di Monza e della Brianza", Via Grigna 13, 20900 Monza);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere,



mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per avviare la procedura di partecipazione occorre:

- collegarsi al portale <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/>;
- inserire le proprie credenziali, ottenute a seguito della registrazione a Sistema;
- cliccare "Accedi";
- cliccare *Dettagli*;
- cliccare "Avvia la procedura di partecipazione";

Si ricorda che la documentazione di gara è comunque consultabile anche senza effettuare la registrazione. La registrazione è, invece, necessaria per la partecipazione alla procedura.

Per il caricamento dell'offerta occorre procedere secondo i seguenti STEP:

- anagrafica
- avvalimento
- documenti amministrativi
- offerta economica;
- trasmissione offerte tecniche/economiche e conferma finale partecipazione.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 9:00:00 del giorno 10/03/2026** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento in Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: .csv, .doc, .docx, .gif, .jpeg, .jpg, .ods, .odt, .p7m, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rar, .rtf, .tsd, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta da:

A Documentazione amministrativa;

B Offerta economica.

L'operatore economico deve collegarsi alla Piattaforma, accessibile al seguente indirizzo <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/>, e individuare la procedura per la quale effettuare l'offerta.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la Piattaforma. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre:

- una busta telematica, contenente la documentazione amministrativa. Nella specifica sezione sarà possibile



- scaricare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante;
- una busta telematica contenente l'offerta economica. Ciascun concorrente dovrà scaricare il modello allegato, compilarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nell'apposito spazio dedicato.

Una volta individuata la procedura di gara, occorre seguire i seguenti STEP:

- Step 1 – Documenti Amministrativi: ciascun concorrente dovrà allegare i documenti amministrativi previsti dal presente Disciplinare, debitamente compilati e firmati digitalmente;
- Step 2 – Busta Economica: l'operatore economico dovrà inserire in Piattaforma il ribasso percentuale offerto, come meglio specificato nel presente Disciplinare al punto 16.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare a Sistema il *"Giustificativo dell'offerta economica"* contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare all'interno della busta economica "l'attestazione di avvenuto pagamento del Contributo ANAC".

- Step 3 – Riepilogo ed invio dell'offerta: dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito pulsante; il Sistema invierà al concorrente, a mezzo PEC, una ricevuta di partecipazione, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative. La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta da parte della Piattaforma stessa. L'operatore economico potrà, altresì, scaricare, la ricevuta di partecipazione. La ricevuta di partecipazione contiene: codice identificativo dell'Operatore Economico; oggetto della procedura; elenco dettagliato di tutti i documenti di gara caricati riportante orario, nome del file, peso del file e codice algoritmo SHA256; data e orario della conferma di partecipazione.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; la nuova offerta presentata sarà a tutti gli effetti sostitutiva della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema annulla automaticamente l'offerta precedente sostituendola con la nuova.

Tale operazione è possibile cliccando il tasto "Annulla partecipazione" presente nella sezione "La tua domanda di partecipazione" nei "Dettagli" della procedura. In questo caso, tutta la documentazione precedentemente caricata non verrà eliminata.

È possibile ritirare la partecipazione cliccando sul tasto "Ritira partecipazione", accessibile dopo aver cliccato sul tasto "Annulla partecipazione". In questo caso, tutti i documenti precedentemente caricati verranno eliminati.

Sarà sempre necessario confermare e trasmettere la nuova offerta entro e non oltre il termine indicato nel presente Disciplinare.

Il Sistema NON consentirà la partecipazione oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.



Ogni singolo documento da caricare a Sistema non può superare i 100 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente ove richiesta, a pena di non ammissione.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, nella domanda di partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni, l'indirizzo di posta certificata.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi" se previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione di gara è redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della SUA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;



- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a cinque giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PIATTAFORMA dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PIATTAFORMA <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE sia in formato .xml (e NON firmato digitalmente) che in formato .pdf (firmato digitalmente);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) certificazione SOA;
- 6) Modulo "*Dichiarazione Titolare effettivo*";
- 7) Modulo "*Dichiarazione standard minimi sociali*";
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 10) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 11) eventuale documentazione a corredo.



La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PIATTAFORMA con un *alert* all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

Con riferimento al punto 2) DGUE:

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma l'eDGUE Response direttamente dalla sezione Cruscotto, attraverso il pulsante Compila eDGUE response presente all'interno del box Gare e negoziazioni. A tal proposito occorre in primo luogo accedere ai "Dettagli" della procedura di gara d'interesse e scaricare il fac-simile allegato in corrispondenza della voce DGUE oppure scaricarlo, sempre dai "Dettagli" della procedura di interesse, nella sezione Documentazione di gara; il file scaricato corrisponde all'eDGUE Request in formato XML.

Sarà possibile specificare i propri dati e rispondere a tutti i criteri di esclusione e di selezione inseriti dalla Stazione appaltante nella eDGUE Request.

Infine, l'operatore economico dovrà salvare la Response e riallegare il file in fase di partecipazione alla procedura di gara di riferimento precisamente nella busta amministrativa, in corrispondenza della voce DGUE (Documento di gara unico europeo). Si consiglia di caricare sia il file.xml sia il file .pdf. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale Guida all'eDGUE Response.

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l'eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

L'eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- In caso di Avalimento o forme di raggruppamento, l'ausiliaria o la mandante, dovrà registrarsi a sistema, caricare l'eDGUE request presente negli atti di gara e generare l'eDGUE response in formato PDF e XML. Questi ultimi documenti dovranno essere caricati dal partecipante nella documentazione di gara.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere



sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
(o, in alternativa,)
 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
(o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*



- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
 - g) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
 - h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire in Piattaforma il **ribasso unico %le, da applicare all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza.**

Verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali. Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta con più di 5 cifre decimali, la SUA opererà un troncamento, senza arrotondare, direttamente sulla Piattaforma.

L'operatore economico **dovrà, inoltre, compilare integralmente il modello "Offerta manodopera e sicurezza" indicando, a pena di esclusione,** i seguenti valori economici:

- a) **i costi della sicurezza derivanti da interferenza** stimati dal Comune, non soggetti a ribasso;
- b) **la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro;
- c) **la stima dei costi della manodopera,** ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare in Piattaforma il **"Giustificativo dell'offerta economica"** contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata nonché, se necessario, la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice.



La mancata anticipazione del modello *“Giustificativo dell’offerta economica”* e della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare all’interno della busta economica “l’attestazione di avvenuto pagamento del Contributo ANAC”.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

La graduatoria sarà gestita dalla SUA sulla Piattaforma

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’accordo quadro è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice, utilizzando il Metodo A dell’Allegato II.2 del Codice

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 54, comma 1 del Codice. La SUA procederà all’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Codice, il Servizio SUA esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 10/03/2026, alle ore 9:30.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 5.

L’ufficio a ciò deputato esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, secondo le modalità indicate ai punti 18.1 e 18.2.

Nell’ipotesi in cui le offerte pervenute sono inferiori a 5 e, pertanto, non si applicherà l’inversione procedimentale, l’ufficio a ciò deputato procederà nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale;
- c) all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara. La Piattaforma verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf riepilogativo delle informazioni e dei dati immessi nella Piattaforma, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- d) alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta amministrativa;
- e) all’analisi della documentazione presente nella busta amministrativa volto alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta, al fine di stabilire per ciascun concorrente l’ammissione o meno alla gara;
- f) all’applicazione, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice e del presente disciplinare di gara;
- g) all’ammissione o eventuale esclusione degli operatori economici alla successiva fase di gara. In caso di esclusione verrà poi adottato un formale provvedimento di esclusione che sarà successivamente comunicato all’operatore interessato;
- h) all’apertura della busta contenente le offerte economiche;
- i) all’individuazione della soglia di anomalia utilizzando il Metodo A parte 1) oppure parte 2) dell’Allegato II.2 del Codice sulla Piattaforma;



- j) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 del Codice e dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, come precisato nel presente disciplinare di gara, che hanno offerto una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- k) all'individuazione del 1^a migliore offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza.

18.1 INVERSIONE PROCEDIMENTALE.

Nella prima seduta l'ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procede all'apertura delle offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

Pertanto, procede:

- a) alla verifica del numero complessivo delle offerte pervenute entro il termine perentorio di scadenza;
- b) alla verifica di regolarità della firma digitale di ciascun concorrente;
- c) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- d) alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- e) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- f) all'ammissione o eventuale esclusione degli operatori economici. In caso di esclusione verrà poi adottato un formale provvedimento di esclusione che sarà successivamente comunicato all'operatore interessato;
- g) all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2, sulla Piattaforma;
- h) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- i) all'individuazione del 1^a miglior offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;
- j) alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del miglior offerente;
- k) all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
- l) all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti da parte del 1^a miglior offerente, come previsto dall'art. 107 comma 3 del Codice.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, l'ufficio a ciò deputato procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PIATTAFORMA.

18.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'ufficio a ciò deputato procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.



Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'individuazione della soglia di anomalia verrà gestita sulla Piattaforma, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice.

La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice. Si precisa che tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi.

L'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque o l'appalto presenti un interesse transfrontaliero.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Su indicazione del RUP del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza, il Responsabile della fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Successivamente alla ricezione delle giustificazioni, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento inoltra le stesse al RUP del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza.

Il RUP del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Acquisito il parere del RUP del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza, si procede nei seguenti modi. Nel caso in cui:

- il RUP attesti la congruità dell'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede a proporre l'aggiudicazione e avviare le verifiche sul possesso dei requisiti;
- il RUP ritenga non congrua l'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, recepito il parere del RUP del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza, al termine del relativo procedimento.

Il RUP del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di



quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.



21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'accordo quadro comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Provincia di Monza e della Brianza.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PIATTAFORMA a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PIATTAFORMA, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante accesso nella specifica sezione dedicata alla gara e comunicata agli interessati tramite l'area di messagistica disponibile in piattaforma che consente l'invio di PEC ai singoli partecipanti.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante accesso nella specifica sezione dedicata alla gara. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite l'area di messagistica disponibile in piattaforma che consente l'invio di PEC ai singoli partecipanti.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite l'area di messagistica disponibile in piattaforma che consente l'invio di PEC ai singoli partecipanti.



Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile di fase al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva)

Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Provincia di Monza e della Brianza tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Provincia di Monza e della Brianza informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, la Provincia di Monza e della Brianza, nella persona del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante – Via Grigna, 13 – 20900 Monza.

Il responsabile della protezione dei dati è la società QUALIFICA GROUP SRL nella persona del legale rappresentante dott. Enrico Ferrante, contattabile all'indirizzo e-mail: provinciamonzabrianza.gdpr@qualificagroup.it

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- Per la gestione e per l'affidamento della procedura, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

L'interessato verrà adeguatamente informato in caso di eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);



- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, copia documento di identità, numero documento di identificazione, eventuale firma autografa. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e ss. del Codice. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure ad evidenza pubblica.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dalla Provincia di Monza e della Brianza quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, in quanto fornitori dei lavori relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- ai partecipanti non esclusi in modo definitivo dalla gara e ai primi cinque concorrenti in graduatoria che hanno diritto ad accedere ai verbali, atti, dati, informazioni ed offerte.
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; D.lgs 33/2013;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge e di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo

Periodo di conservazione dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.



Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

8) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC della Provincia di Monza e della Brianza. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Provincia di Monza e della Brianza e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

9) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

10) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. La Provincia di Monza e della Brianza può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

11) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Provincia di Monza e della Brianza.

12) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Provincia di Monza e della Brianza non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafo 1, GDPR.